

# A m t s = B l a t t

zur Laibacher Zeitung.

N<sup>o</sup>. 120.

Dienstag den 6. October

1840.

## Gubernial = Verlautbarungen.

Z. 1453. (2)

No. 24405/21469

### A V V I S O.

In obbedienza al venerato Decreto aulico di data 19 marzo a. c. n. 8310 verrà tenuta nel giorno 3 novembre a. c. alle ore 11 antimer. nella Sala dell' i. r. Magistrato polit. econ. di Trieste, un pubblico incanto per la delibera della man d'opera dei Condannati nella Casa di forza di Capodistria, e nel giorno 5 novembre a. c. alle ore 11 di mattina avrà luogo presso l' i. r. Capitanato del Circolo di Gorizia quello per la delibera della man d'opera dei condannati nell' Ergastolo di Gradisca ambedue per l'epoca dal dì 1<sup>o</sup> Dicembre 1840 a tutto Novembre 1845 verso le seguenti condizioni: — Articolo 1. Nessuno verrà ammesso all' incanto, qualora non abbia preventivamente effettuato il deposito di fior. *due mila* (2000 f.) in denaro od in obbligazioni dello Stato, rilasciate in testa dell' aspirante, e portanti interesse in moneta di convenzione. — Tali obbligazioni saranno accettate soltanto al cambio dell' ultimo listino della borsa di Vienna, eccettuate quelle derivanti dagli imprestiti degli anni 1834 e 1839, le quali si accettano secondo il loro valore nominale. Il deposito stesso poi verrà restituito dopo terminata l' asta, o durante la medesima, ritenuto quello dell' ultimo obblatore. — Art. 2. Il deliberatario sarà autorizzato di sostituire in qualunque tempo della sua arrenda alla cauzione presentata all' asta, una peggioria ipotecaria, esaminata, e ritrovata accettabile per parte dell' i. r. Procura camerale, od anche una cauzione mediante obbligazioni dello Stato della suddetta qualità, qualora il deposito fosse seguito in contante. — Art. 3. L' imprenditore potrà disporre pei suoi lavori di

tutt' i condannati tanto del sesso mascolino quanto del femminile, i quali non saranno necessari per le diverse incombenze e lavori dell' amministrazione della detta casa, come per esempio di sarte, calzajo, di falegname ecc. ecc., od ammalati. Il numero dei lavoranti posti a disposizione dell' imprenditore ascenderà, secondo lo stato ordinario della casa, dai 130 ai 150 per Gradisca, e dai 200 ai 225 per Capodistria senza garantire però un numero maggiore, o minore. — Art. 4. L' impiego dell' opera dei condannati indicata nell' antecedente § sarà accordato a quello, il quale farà la migliore offerta per l' opera giornaliera di un condannato, ed inoltre constare con attestazioni legali dell' autorità locale del suo buon contegno civile, e dei mezzi necessari per occupare tanti condannati. Onde agevolare la concorrenza a questo incanto si accetteranno anche offerte in iscritto, le quali però dovranno essere accompagnate dalla cauzione di fiorini 2000 indicata nel articolo 1. esprimere il preciso importo, che si offre per l' opera giornaliera d' un condannato tanto in cifra, quanto con parola, e venire consegnata alla Commissione per l' incanto prima dell' ora del cominciamento dell' incanto. Tali offerte però dovranno essere presentate suggellate, e non contenere alcuna clausola, che non sia in armonia colle condizioni dell' incanto medesimo, ma bensì la dichiarazione di voler esattamente eseguirli. — Terminato l' incanto verbale, cioè dopo chè gli offerenti avranno dichiarato di non voler fare altra ulteriore offerta, la commissione per l' incanto apre e pubblica alla presenza degli offerenti tutte le offerte in iscritto. — Sarà ritenuto per deliberatario quello, il quale vocalmente ovvero in iscritto fece la migliore offerta.

Se l'offerta a voce, o quella in iscritto contengono una somma eguale, avrà la preferenza quella a voce, e se due, o più offerte in iscritto sono d'una somma eguale, il proposto alla Commissione estrarrà a sorte quella, alla quale debba darsi la preferenza. — Art. 5. Il prezzo di primo grido per giornaliero lavoro d'ogni condannato senza distinzione del sesso è fissato per Gradisca a carantani 5 e per Capodistria a carantani 4 moneta di convenzione. — Art. 6. Saranno cesse all'imprenditore pei suoi lavori le camere di lavoro ed i magazzini della fabbrica a condizione però, che col loro uso non si turbi l'ordine della casa che ogni trasformazione dei detti luoghi non possa farsi, se non col permesso del Governo, ed a proprie spese dell'imprenditore, e che finalmente spirato il tempo del Contratto volendo l'è. r. Governo, i medesimi siano rimessi nello stato di prima a spese dell'imprenditore. — Art. 7. Così pure volendo l'imprenditore far uso nella cassa stessa di pena degli attrezzi per la fabbrica esistenti nella medesima gli saranno i medesimi accordati mediante inventario e stima a condizione, che scorso il tempo della locazione egli li debba restituire nel valore apparente dall'inventario, e che in caso contrario egli sia obbligato di risarcire ogni mancanza, e deterioramento. Occorrendogli nuove macchine o nuovi attrezzi per la fabbrica, dovrà egli procacciarseli a proprie spese, come pure a proprie spese dovrà far riparare quelli accordatigli per uso della fabbrica senza aver diritto ad un risarcimento, ovvero ad una indennizzazione. — Art. 8. La consegna tanto delle camere di lavoro come delli magazzini e macchine, od attrezzi della fabbrica sarà constatata da processo verbale eretto da una Commissione da nominarsi dall'Eccelso Governo coll'imprenditore dovrà all'esprio del Contratto farne la riconsegna nell'istessa forma, e senza degrado. — Art. 9. Sarà eretto dalla Commissione sunnomina'a il relativo processo verbale di consegna, e di rinunzia, dove si comprenderanno tutte le macchine, ed attrezzi di fabbrica di qualunque specie, che dallo stabilimento verranno consegnati, e ricevuti. La stima di questi verrà pronunciata da due periti, uno eliggibile per parte del Sovrano Erario, e l'altro dall'imprenditore, e come se l'oggetto fosse nuovo

per poi diminuire il valore in proporzione del degrado, che risultasse dall'uso fatto, dividendo gli oggetti in quattro classi, cioè: nuovo, buono, mediocre, e riparabile con utile od irreparabile, per il chè l'inventario dovrà indicare la quantità degli oggetti, la classe a cui appartengono, la stima come nuovi, ed il loro valore al momento della consegna. — Art. 10. Per divenire alla calcolazione del valore medesimo sarà sempre preso per norma che la seconda classe abbia un degrado sopra la prima di un quaranta per cento (40 %) per lo meno, e la terza sopra la seconda di un trenta per cento (30 %) cosicché se un oggetto nuovo costa f. ni 100 (cento fiorini) allorchè sia ridotto al grado di mediocrità non può essere calcolato più, ma bensì meno, secondo i casi, di trenta fiorini, tanto nella consegna, quanto nella restituzione. — Art. 11. In caso di disparità nell'opinione de' due periti, dovrà essere pronunciato definitivamente da un terzo nominato dall'incaricato a presiedere la Commissione sunnominata. — Art. 12. Al momento della rinunzia che farà l'arrendatore dell'impresa, si procederà ad un'eguale operazione coll'intervento dell'imprenditore, che vi deve subentrare. Il maggiore o minore importo che risulterà dai due inventari di possesso o di rinunzia, sarà contemplato a debito od a credito dell'arrendatore cessante. Trovando l'Eccelso Governo d'interesse erariale di fare amministrare per conto regio l'arrenda, in questo caso dovrà esser tenuta per norma invariabile la stima delle macchine, ed attrezzi dell'Inventario, e contratto spirato, ed aver luogo soltanto per parte dei periti la classificazione colle norme dell'articolo 10. — Art. 13. Tanto le macchine come gli attrezzi di fabbrica che saranno consegnati a termine dell'arrenda dovranno appartenere alla classe dei mediocri; per lo meno, mentre non si accetteranno articoli al disotto della classe sunnominata, ma dovranno anzi questi se n' esistessero, essere sul momento asportati dallo stabilimento. — Art. 14. L'imprenditore non è obbligato di pagare altra mercede pei lavori dei detenuti, altro affitto per i locali ed attrezzi di fabbrica consegnatigli che quello per cui a tenore dell'articolo 5. sarà rimasto deliberatorio. Tale mercede pei lavori dovrà essere pagata dall'imprenditore in rate mensili alla fine d'ogni mese all'amministrazione della casa di pena. — Art. 15. Quest'amministrazione

ha il carico (*per Gradisca*) di scaldare le camere di lavoro in quanto ch'è vi esistessero di già le necessarie stoffe, e (*per Gradisca e Capodistria*) d'illuminare i corridori e le scale (*per Capodistria*) e l'imprenditore quello soltanto d'illuminare l'interno delle camere di lavoro. — Art. 16. I lavori che possono addossarsi ai condannati sono di regola il filare e tessere Canape e Lino, nonchè per Gradisca Lana e per Capodistria Cotone e rispetto alle donne encire, fare lavori di maglia e simili. — L'imprenditore può non pertanto occupare i condannati col consenso dell'Amministrazione della Casa anche in altri lavori pel maggior suo guadagno. — Art. 17. L'imprenditore non potrà pretendere un onorario maggiore di quello che presentemente trovasi stabilito nella casa di pena, pel lavoro de' condannati, ma bensì egli si obbliga di tenere occupati durante le ore prescritte tutti li condannati, posti a sua disposizione, senza interruzione in lavori proporzionati alle loro forze fisiche. — Qualora contro ogni aspettazione l'imprenditore sospendesse i detti lavori, questa sospensione verrà levata dell'Amministrazione della casa a di lui spese, e pericolo, intendendosi però da se, che per far lavorare a dovere i condannati non si potranno impiegare altre misure coattive se non quelle usate sino ad ora. — Fuori delle dette ore, come anche nei giorni di Domenica, di festa e di penitenza, e così in quelli necessarj per nettare le camere di lavoro, l'imprenditore non può far lavorare i Condannati, come non li può del pari impiegare fuori della casa di pena. — Art. 18. Onde avere maggior sicurezza che tutti li condannati disponibili vengano senza interruzione occupati nei lavori, l'imprenditore è obbligato di pagare la mercede per tutti li condannati posti a di lui giornaliera disposizione dalla direzione della Casa di pena, e di essere sempre provveduto per un mese dei necessarj materiali di ogni qualità, li quali nel caso, che esso non impiegasse continuamente una parte, o ben anche tutti li condannati nel lavoro, l'amministrazione della Casa impiegherà istantaneamente per la continuazione dei lavori a pericolo, o conto dell'arrendatore il quale non avrà perciò diritto a qualunque siasi risarcimento. Mancando i materiali necessarj per occupare senza interruzione li condannati, il Governo si riserva di provvederli, come gli parrà a spese e pericole

dell'imprenditore. — Art. 19. Spetta all'imprenditore il garantire da ogni pericolo d'incendj e custodire le materie, che provvederà per la fabbrica, e le merci colle medesime fabbricate nei magazzini esistenti, poichè l'Erario non è garante nè per l'auzidetta custodia, nè per qualunque sinistro avvenimento pel quale venissero danneggiati i detti materiali. Innoltre qualora per colpa dell'imprenditore o della sua gente scoppiasse un incendio nell'Istituto di pena, ovvero il medesimo venisse in altro modo danneggiato l'imprenditore ne è garante con tutti li suoi beni verso l'Erario. — Art. 20. Nè l'amministrazione, nè il fondo della casa di pena sono garanti per la quantità e qualità di quanto debbono produrre i condannati: assicurasi però l'imprenditore che, se un condannato non lavorasse colla debita diligenza nelle ore a ciò destinate o non eseguisse quanto rispetto ai lavori gli venisse ingiunto dall'arrendatore, o dal suo capo-maestro ovvero per negligenza o ben anco per malizia danneggiasse le materie della fabbrica od i fabbricati, finalmente si contenesse inconvenientemente verso l'imprenditore od il di lui capo-maestro, non gli verrà mai rifiutata all'uopo l'assistenza che domanderà, dall'amministrazione della Casa o ben anche la protezione del Governo a seconda del regolamento della casa, e delle leggi, all'incontro anche l'imprenditore, e la sua gente dovranno usare la debita convenienza tanto verso gl'impiegati, quanto verso i condannati stessi. — Art. 21. Affinchè siavi ogni possibile vigilanza, e si abbia la sicurezza che i condannati vengano astretti a dovere ai lavori, ed affinchè si evitino quanto egli è possibile tutti gli atti irregolari e tutti li pregiudizj della fabbrica, verrà dall'Amministrazione designata una tal quantità di guardie all'uopo necessaria ed ogni trasgressore verrà sottoposto al meritato castigo. Per evitare i furti ogni condannato al sortire della camera del lavoro verrà visitato, ed il carceriere inspiciente reso responsabile, e punito a rigore dalla direzione della casa qualora dall'aver esso negligenemente fatto la visita al condannato risultasse un qualche pregiudizio all'imprenditore. — Art. 22. L'arrendatore può impiegare e mantenere a sue spese i fattori o capo-maestri, che crederà opportuni; egli dovrà però notificarli al Governo prima di poterli introdurre nella fabbrica della casa di pena, ed ottenere dal me-

desimo espressamente il permesso d'impiegarli nella medesima come capo-maestri. — Siccome l'imprenditore ed i di lui capo-maestri ammessi come sopra entrano nei diritti, e negl' obblighi dei presenti impiegati, così accordasi, che tanto l'imprenditore quanto i suoi capo-maestri abbiano i diritti di quest' ultimi, ma anche colle stesse restrizioni, cioè: *a)* che essi debbano promettere solennemente di tenersi esattamente alle prescrizioni di legge, ed al regolamento, e discipline della casa di pena al quale effetto verrà loro consegnato un estratto dell' Istruzione relativamente all' ordine, ed alla disciplina dell' istituto per l' esatta di lui osservanza. — *b)* Che venendo scoperta una trasgressione di quella Istruzione, e degli ordini resti in arbitrio del Governo di muovere subito previa un inquisizione il capo-maestro dell' istituto a spese e pericolo dell' imprenditore, e di vietare anche a quest' ultimo l' accesso all' Istituto, qualora si rendesse colpevole di una delle dette contravvenzioni, ma però senza esimerlo dall' adempire esattamente le presenti condizioni; gli sarà però concesso di porre alla direzione interna della sua intrapresa a proprie spese un addattato individuo da approvarsi dall' i. r. Governo, bene inteso che tutti i pregiudizj indi risultati sono posti a solo di lui carico. — Art. 23. Onde animare li condannati a lavorare bene con diligenza, e celerità l'imprenditore potrà assegnare una speciale remunerazione in denaro ai condannati che si distinguono nei loro lavori. Questa remunerazione non potrà però consegnarsi al condannato ma in di lui presenza alla direzione della casa la quale seguendo il metodo sino ad ora introdotto relativamente alla mercede spettante al condannato per il lavoro eseguito, il quale notasi in un libretto, che consegnasi al condannato, ne dà al medesimo due terzi a di lui istanza per un qualche permesso diporto anche durante il tempo della pena, e custodire l' altro terzo qual proprietà del condannato sino al termine della sua condanna: — Art. 24. L' impresa avrà principio col dì 1.º Dicembre 1840 e terminerà col dì 30 Novembre 1845. — Art. 25. Prima della scadenza del contratto stipulato per cinque anni niuna delle parti contraenti può ricedere disgiuntamente dal medesimo. Qualora poi o l' una o l' altra parte avesse intenzione di non

prolungare il contratto oltre ai cinque anni, essa sarà tenuta di darne la disdetta in iscritto al più tardi un anno avanti la scadenza del contratto. — Non facendosi questa disdetta si pattuisce espressamente, che il contratto colle condizioni qui prescritte abbia a durare sino a che l' uno o l' altra parte nè abbia dato un anno prima la disdetta in iscritto. — Art. 26. Tanto il bollo competente per il presente Contratto, quanto gl' altri per l' atto di cauzione staranno a tutto carico dell'imprenditore. — Art. 27. Il contratto sarà obbligatorio pell' arrendatore dal momento in cui avrà firmato il protocollo d' asta, pel Sovrano Erario dal giorno in cui seguirà la superiore approvazione. Nel caso che l'imprenditore si rifiutasse di firmare il formale contratto, in allora il protocollo d' asta terrà luogo di contratto in iscritto, ed il Sovrano Erario avrà libera la scelta o di obbligare l' imprenditore alla manutenzione delle condizioni d' asta, o vi procederà a spese e pericolo dell' imprenditore ad una nuova subasta, o di trattenerne la cauzione in isconto delle spese, od in isconto del minor prezzo, e quando il nuovo prezzo d' asta fosse tale, che per questo titolo non v'abbisognasse un' indennizzo, il Sovrano Erario avrà il diritto di ritenere la cauzione come decadata. — Art. 28. Non adempiendo l' imprenditore esattamente tutte le condizioni del contratto l' i. r. Governo avrà diritto come il crederà più opportuno o di astringerlo nella via giudiziale all' adempimento del contratto di prendere subito le misure che crederà necessarie a spese e pericolo dell' imprenditore, acciò che continuino senza interruzione i lavori dei condannati, e di fare tutti quei provvedimenti che saranno opportuni onde venga eseguito il contratto, ovvero di annullarlo subito, o prima della scadenza del medesimo, e di chiedere dall' imprenditore nel primo, e secondo caso piena indennizzazione a senso del § 1333 del codice civile universale sosì pure potrà l' imprenditore ricorrere alla via giudiziaria per tutti quei diritti, che egli credesse avere in forza del contratto. — Dall' imp. reg. Governo del Litorale Trieste il dì 5 Settembre 1840.

CARLO SCHOLZ,

i. r. Segretario di Governo.